



DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, TURISMO, CINEMA, AUDIOVISIVO E SPORT
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E CONTENZIOSO

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio

Al Consigliere regionale
Alessio D'Amato

Al Segretario Generale Vicario

Al Dirigente della Segreteria generale
Area "Lavori Aula"

Via della Pisana, 1301
00163 ROMA

e, p. c. Al Capo dell'Ufficio di Gabinetto
SEDE

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 81 dell'11.04.2024, presentata dal Consigliere Alessio D'Amato, concernente "*GESTIONE DELLA CASA DI CURA KAROL WOJTYLA HOSPITAL ROMA*". -Risposta-

Con riferimento a quanto specificato in oggetto, si trasmette la risposta inviata dal Presidente della Giunta regionale del Lazio.

Cordialmente.

La Dirigente
Dott.ssa Giuditta Del Borrello

DEL BORRELLO GIUDITTA
2024.06.25 17:45:22
CN=DEL BORRELLO GIUDITTA
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTI-80143490581
RSA/2048 bits

Il Direttore
Dr. Paolo Giuntarelli

GIUNTARELLI PAOLO
2024.06.25 17:54:23
Paolo Giuntarelli
CN=GIUNTARELLI PAOLO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATTI-80143490581
Dirigente Predisposizione degli interventi
RSA/2048 bits



REGIONE
LAZIO

IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Giuntarelli
Direttore della Direzione Regionale
Affari della Presidenza, Turismo
Cinema, Audiovisivo, Sport
SEDE

Dott.ssa Giuditta Del Borrello
Dirigente Area Affari
Istituzionali e Contenzioso
SEDE

e, p.c. Dott. Giuseppe Pisano
Capo dell'Ufficio di
Gabinetto
SEDE

Si trasmette risposta alle interrogazioni scritte n. 79 del 2 aprile 2024, n. 80 del 3 aprile 2024 e n. 81 dell' 11 aprile 2024.

Cordiali saluti.

Francesco Rocca





Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli

Al Capo dell'Ufficio di Gabinetto
 Dott. Giuseppe Pisano

E, p.c.

Al Direttore della Direzione Regionale
 Affari della Presidenza, Turismo, Cinema,
 Audiovisivo e Sport
 Dott. Paolo Giuntarelli

Alla Dirigente dell'Area Affari Istituzionali
 e Contenzioso
 Direzione Regionale Affari della Presidenza,
 turismo, cinema, audiovisivo e sport
 Dott.ssa Giuditta Del Borrello

Al Dirigente dell'Area Area Coordinamento
 Contenzioso, Affari Legali e Generali
 Direzione Regionale Salute e Integrazione
 Sociosanitaria
 Dott.ssa Monnalisa Iacuitto

Oggetto: interrogazioni a risposta scritta n. 79-80-81/2024 dei Consiglieri Simeoni – Palazzi – D'Amato
 concernenti la gestione della Casa di Cura Karol Wojtyla di Roma

Con riferimento alle interrogazioni a risposta scritta di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

In via prioritaria, si ritiene doveroso precisare che con DCA n. U00571 del 28/12/2017 (All. 1) l'amministrazione regionale ha provveduto alla voltura del titolo di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale della struttura Casa di Cura Karol Wojtyla Hospital in favore della Soc. Promedica 88 s.r.l., precedentemente gestita dalla Società F.E.N.I.G. s.r.l..

Il provvedimento, ad oggi vigente, risultava condizionato alla durata del contratto di affitto d'azienda, da intendersi automaticamente prorogato fino alla data di omologazione del piano di ristrutturazione del debito della F.E.N.I.G..

In particolare, con tale provvedimento, la Promedica ha assunto su di sé l'onere del pagamento della rata del debito maturato dalla F.E.N.I.G. S.r.l. nei confronti della Regione Lazio, riferito alla cartella esattoriale dell'Agenzia delle Entrate n. 0972016014290305300 per un importo complessivo di € 12.445.086,23, derivate dalla sentenza per danno erariale n. 1454/2010 confermata con sentenza 182/2013 della sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti.

In tale complesso panorama - nel quale si ribadisce che in virtù del contratto di affitto stipulato, i ratei del debito, sebbene intestati alla F.E.N.I.G., venivano versati dalla Promedica 88 - la medesima F.E.N.I.G. s.r.l. ha dichiarato risolto il contratto con Promedica 88 s.r.l. ed ha presentato dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, istanza di concordato preventivo con continuità aziendale n.

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA
 tel. 06/5168.1 fax 06/5168.4798

Posta certificata: autorizzazione-accreditamento@regione.lazio.legalmail.it



REGIONE
LAZIO

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Autorizzazione, Accreditemento e Controlli

10/2022, Giudice Delegato [REDACTED] Commissario [REDACTED].

Il reclamo proposto dalla Promedica 88 avverso il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Roma con decreto del 7 luglio 2023. Nella successiva adunanza dei creditori del 24/01/2023 è stato espresso parere positivo sulla proposta di concordato in continuità presentata dalla F.E.N.I.G..

Da quanto in atti (Memoria di replica presentata presso il Tribunale di Roma, Sex. XIV Civile da FENIG contro Promedica 88 srl del 14/05/2024 – ALL. 2), e per quanto di interesse delle interrogazioni a risposta scritta richiamate in oggetto, emergerebbe inoltre che:

- l'intero capitale sociale di FENIG è stato integralmente rilevato da HD Hospital Device, proprietari dell'immobile della Casa di Cura, e che *"i nuovi soci avrebbero sostenuto il risanamento ed il rilancio della loro partecipata, provvedendo, con propri mezzi, alla integrale estinzione della debitoria verso la stessa Regione"*;
- in esito alle verifiche del Commissario Giudiziale [REDACTED] *"è stata riconosciuta l'idoneità economico finanziaria di HD Hospital Device ed il Tribunale ha conseguentemente concesso la richiesta di autorizzazione"*;
- il piano concordatario prevede altresì 1) *"il ritorno a FENIG di tutto il personale già impiegato da Promedica 88"*; 2) *"l'integrale pagamento in regime privilegiato del debito verso i lavoratori dipendenti"*.

La questione è risultata oggetto di audizione n. 13 del 16 maggio 2024 presso la VII Commissione Consiliare permanente del Consiglio Regionale del Lazio, ove, sentite le Organizzazioni Sindacali ed i rappresentanti della Promedica 88, la Presidente ed i membri della Commissione Sanità hanno annunciato che sarà redatto un atto formale, con il quale si chiederà un impegno puntuale alla Regione Lazio per tutelare lavoratrici e lavoratori e per garantire la regolare erogazione delle prestazioni sanitarie della casa di cura in regime di accreditamento.

Precisato infine che l'amministrazione regionale, sebbene abbia l'obbligo di assicurare che i rapporti tra privati non siano tali da ingenerare incertezza o indeterminatezza nell'esercizio di attività di pubblico interesse, esulano tuttavia dalla competenza di questa Direzione gli avvicendamenti inerenti la questione di adempimento o esatto adempimento delle obbligazioni poste in capo alle parti contraenti, allo stato attuale sottoposte alle decisioni della Sezione Fallimentare del Tribunale Civile.

Tanto premesso, sulla base della documentazione agli atti, si comunica che:

- per quanto attiene la questione legata alla garanzia dell'assolvimento del debito della F.E.N.I.G. nei confronti della Regione Lazio – problematica posta all'attenzione di questa Direzione dai Consiglieri D'Amato, Palazzi e Simeoni - stante la sua natura strategica, esso risulta garantito, e comunque allo stato attuale, come detto, sottoposto alle decisioni del Giudice Fallimentare;
- per quanto attiene il rispetto dei criteri di onorabilità – problematica sollevata dal Consigliere D'Amato - l'eventuale nuovo provvedimento di voltura, susseguente all'esito dell'omologazione del concordato preventivo proposto da F.E.N.I.G., sarà vincolato alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoposte pertanto alle responsabilità, anche penali, previste per il caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché agli ulteriori accertamenti che l'amministrazione regionale, nell'ambito delle sue facoltà, potrà avviare nei confronti del Rappresentante Legale e dei soci della compagine aziendale subentrante;
- con riferimento, infine, alle azioni che da intraprendere *"per garantire la continuità e la correttezza delle prestazioni sanitarie erogate all'interno delle strutture della Casa di cura Karol Wojtyla Hospital S.r.l."* – problematica sollevata dai Consiglieri Palazzi e Simeoni - l'Amministrazione Regionale rimane in attesa dell'eventuale omologazione del concordato preventivo in continuità da parte del

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA

tel. 06/5168.1 fax 06/5168.4798

Posta certificata: autorizzazione-accREDITAMENTO@regione.lazio.legalmail.it



REGIONE
LAZIO

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Autorizzazione, Accreditemento e Controlli


Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, al quale la scrivente è deputata a dare seguito, con le procedure amministrative e gli accertamenti derivanti dalle disposizioni di cui alla L.r. n. 4/03 e R.r. n. 20/2019.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area
Autorizzazione Accreditemento e Controlli
Nadia Nappi



Il Direttore
Andrea Urbani





Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. U00571 del 28/12/2017**Proposta n. 21565 del 30/11/2017****Oggetto:**

Casa di Cura Karol Wojtyla Hospital, sita in Viale Africa, 32 - 00144 Roma (P.IVA 02938490584), gestita dalla F.E.N.I.G. S.r.l. Società unipersonale – Voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale a favore della società Promedica 88 S.r.l. (P.IVA 13257221005), e contestuale variazione del Direttore Sanitario.

Estensore**Responsabile del Procedimento****Il Dirigente d'Area**

MARTINI GIAMBATTISTA

MARTINI GIAMBATTISTA

AD INTERIM D.CAVALLO

Il Direttore Regionale

IL SEGR. GEN. ANDREA TARDIOLA

OGGETTO: Casa di Cura Karol Wojtyla Hospital, sita in Viale Africa, 32 - 00144 Roma (P.IVA 02938490584), gestita dalla F.E.N.I.G. S.r.l. Società unipersonale – Voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale a favore della società Promedica 88 S.r.l. (P.IVA 13257221005), e contestuale variazione del Direttore Sanitario.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00368 del 31.10.2014 concernente la "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della regione Lazio";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00412 del 26.11.2014 concernente "Rettifica DCA n. U00368/2014 avente ad oggetto "Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio".;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00257 del 5.7.2017 concernente "Attuazione Programma Operativo di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00052/2017. Adozione del Documento Tecnico denominato: "Programmazione della rete ospedaliera nel biennio 2017-2018, in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00343 del 26.7.2013 con il quale la Casa di Cura Karol Wojtyla Hospital, sita in Viale Africa, 32 - 00144 Roma (P.IVA 02938490584), gestita dalla F.E.N.I.G. S.r.l. Società unipersonale, è stata:

ATTIVITA' AUTORIZZATE

TIPOLOGIA: Medico -Chirurgica

CAPACITA' RICETTIVA COMPLESSIVA: n. 60 POSTI LETTO (di cui 1 p.l. per isolamento temporaneo) articolati in due raggruppamenti e quattro unità funzionali di degenza:

RAGGRUPPAMENTO MEDICO N. 14 POSTI LETTO (di cui 1 p.l. per isolamento temporaneo con una unità funzionale di degenza:

- Unità funzionale di Medicina Generale n. 14 p.l. (ubicati al IV piano)

RAGGRUPPAMENTO CHIRURGICO N. 46 POSTI LETTO con tre unità funzionali di degenza:

- Unità funzionale di degenza di Chirurgia Generale n. 12 p.l. (ubicati al II piano);
- Unità funzionale di Ortopedia e Traumatologia n. 30 p.l. (di cui 6 p.l. ubicati al II piano e 24 p.l. ubicati al III piano)
- Servizio di Day Surgery polispecialistico di n. 4 p.l. ubicati al II piano;

SERVIZI GENERALI E LOCALI PREVISTI DAL DCA n. 8/2011 PRESENTI NEL PRESIDIO SANITARIO:

- Laboratorio di analisi Cliniche (ubicato al V piano);
- Anestesia e Rianimazione (ubicata al piano seminterrato);
- Servizio Cucina (ubicato al piano seminterrato);
- Servizio Farmaceutico (ubicato al V piano);
- Diagnostica per immagini Mod. G.E. Ovation 0.33 T da 0.33 Tesla (ubicata al piano seminterrato);
- Servizio frigoemoteca (ubicata al II piano);
- Risonanza Magnetica Nucleare (ubicata al piano seminterrato);
- Servizio Mortuario (ubicato al piano seminterrato);
- Generali ed Amministrativi (ubicati al piano terra);
- Accettazione sanitaria (ubicata al piano terra);

SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITA' CHIRURGICA

- **BLOCCO OPERATORIO:** n. 3 SALE CHIRURGICHE (ubicate al piano seminterrato);
- **n. 1 SALA GESSI** (ubicate al piano seminterrato);

SERVIZI DELLA STRUTTURA SANITARIA (APERTI A PAZIENTI ESTERNI):

- LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE (ubicato al V piano);
- DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (ubicata al piano seminterrato);
- RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (ubicata al piano seminterrato);
- FISIOPATOLOGIA CARDIOVASCOLARE RESPIRATORIA (ubicata al I piano);

AMBULATORI PER VISITE SPECIALISTICHE:

- Cardiologia (ubicata al I piano);
- Otorinolaringoiatria (ubicata al I piano);
- Chirurgia generale (ubicata al I piano);
- Medicina Interna (ubicata al I piano);
- Cardiologia (ubicata al I piano);
- Neurologia (ubicata al I piano);
- Oculistica (ubicata al I piano);
- Oncologia (ubicata al I piano);
- Ortopedia e Traumatologia (ubicata al I piano);
- Dermatologia (ubicata al I piano);
- Ambulatorio chirurgico (APA) (ubicato al piano seminterrato);

AMBULATORI PER VISITE SPECIALISTICHE DI CUI AL DCA U0027/2011

- Fisioterapia, ai sensi del DCA U0027/2011 comma f) Responsabile: [REDACTED]
[REDACTED], iscritto all'albo Provinciale dei medici chirurghi di Roma, laureato in medicina e chirurgia, specializzato in ortopedia;
- Medicina dello Sport, ai sensi del DCA U0027/2011 comma e) Responsabile: [REDACTED]
[REDACTED], laureato in medicina e chirurgia, specializzato in data 9/10/1990 presso la stessa Università degli studi di Napoli Federico secondo, iscritto all'albo professionale dei medici chirurghi di Napoli n. [REDACTED];
- Odontoiatria - Responsabile: [REDACTED], laureata in Odontoiatria e Protesi Dent., iscritta all'albo degli odontoiatri di Roma al n [REDACTED];

SERVIZI GENERALI IN APPALTO ESTERNO

- Noleggio e lavaggio biancheria;
- Disinfezione e disinfestazione;
- Servizio di sterilizzazione;

ATTIVITA' ACCREDITATE

Tipologia: Medico – Chirurgica

RAGGRUPPAMENTO CHIRURGICO N. 34 p.l. con due unità funzionali di degenza:

- Unità funzionale di Ortopedia e traumatologia n. 30 p.l. (di cui 6 p.l. ubicati al II piano e 24 p.l. ubicati al III piano);
- Servizio di Day Surgery polispecialistico n. 4 p.l. ubicati al II piano;

ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE ACCREDITATA:

- Ambulatorio chirurgico (APA) ubicato al piano seminterrato.

VISTI:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 16/01/2015 concernente *"Modifica, a seguito di variazione del direttore sanitario, del DCA n. U00343 del 26/07/2013, recante: "Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo alla Casa di Cura Karol Wojtyla Hospital, sita in Viale Africa n. 32 – 00144 Roma (P. IVA 02938490584), gestita dalla F.E.N.I.G. S.r.l. Società unipersonale"*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00089 del 02/03/2015 concernente *"Modifica DCA n. U0020 del 16 gennaio 2015, concernente "modifica, a seguito di variazione del direttore sanitario, del DCA n. U00343 del 26/07/2013, recante: "Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo alla Casa di Cura Karol Wojtyla Hospital, sita in Viale Africa n. 32 – 00144 Roma (P. IVA 02938490584), gestita dalla F.E.N.I.G. S.r.l. Società unipersonale". – Variazione del Direttore Sanitario;*

VISTA l'istanza del 1.8.2017, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 405902 del 4.8.2017, con la quale il rappresentante legale della società Promedica 88 S.r.l. ha chiesto la voltura dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale rilasciati con Decreto del Commissario n. U00343 del 26.7.2013 alla Casa di Cura Karol Wojtyla Hospital, sita in Viale Africa, 32 - Roma, gestita dalla F.E.N.I.G. S.r.l. Società unipersonale, a favore della società Promedica 88 S.r.l., e la contestuale variazione del Direttore Sanitario del presidio, dal Dr. [REDACTED] al Dr. [REDACTED], laureato in medicina e chirurgia, specialista in igiene e medicina preventiva, iscritto all'Ordine dei Medici-Chirurghi della Provincia di Roma con il numero d'ordine [REDACTED];

VISTO il contratto di affitto di ramo d'azienda del 2.8.2017 con il quale la società F.E.N.I.G. S.r.l. ha ceduto in affitto alla società Promedica 88 S.r.l. la gestione della Casa di Cura Karol Wojtyla Hospital, sita in Viale Africa, 32 – Roma, per la durata di anni uno a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, da intendersi automaticamente prorogati di anno in anno sino alla Omologazione;

VISTO l'atto di rettifica e integrazione del contratto di affitto di ramo d'azienda del 2.8.2017 autenticato dal notaio in data 13.12.2017 con il quale la struttura si è impegnata ad onorare i debiti verso la Regione Lazio;

CONSIDERATO che la restante documentazione prodotta a corredo dell'istanza di voltura dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale risulta conforme a quanto richiesto dall'art. 9 della L.R. n. 4/2003 e dall'art. 13 del R.R. n. 2/2007;

VISTA la nota prot. n. 433447 del 29.8.2017 con la quale la Regione Lazio ha richiesto all'Azienda ASL RM2 di effettuare le verifiche previste dagli artt. 9 e 14 della L.R. n. 4/2003 e dagli artt. 9 e 13 del R.R. n. 2/2007, anche al fine del mantenimento degli ulteriori requisiti previsti per l'accreditamento istituzionale;

VISTA la nota prot. n. 191874 del 23.11.2017, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 597916 del 24.11.2017, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda ASL RM2 ha trasmesso il parere favorevole alla voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale rilasciati con DCA n. U00343 del 26.7.2013 alla Casa di Cura Karol Wojtyla Hospital, sita in Viale Africa, 32 – Roma, dalla società F.E.N.I.G. S.r.l. alla società Promedica 88 S.r.l., unitamente alla variazione del Direttore sanitario del presidio;

RITENUTO, altresì, di rimodulare e riformulare le definizioni delle articolazioni interne della struttura e le discipline mediche autorizzate e accreditate secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia;

RITENUTO di:

- autorizzare, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 4/2003 e degli artt. 13 e 14 del R.R. n. 2/2007, la voltura dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale rilasciati con Decreto del Commissario n. U00343 del 26.7.2013 alla Casa di Cura Karol Wojtyla Hospital, sita in Viale Africa, 32 – Roma, gestito dalla società F.E.N.I.G. S.r.l., a favore della società Promedica 88 S.r.l.;
- prendere atto della variazione del Direttore Sanitario del presidio dal [REDACTED] al Dr. [REDACTED];

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 4/2003 e degli artt. 13 e 14 del R.R. n. 2/2007, la voltura dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale rilasciati con Decreto del Commissario n. U00343 del 26.7.2013 alla Casa di Cura Karol Wojtyla Hospital, sita in Viale Africa, 32 – Roma, gestito dalla società F.E.N.I.G. S.r.l., a favore della società Promedica 88 S.r.l.;
- di prendere atto della variazione del Direttore Sanitario del presidio dal Dott. [REDACTED] al Dr. [REDACTED];

Il presente provvedimento di voltura è condizionato alla durata del contratto di affitto di ramo d'azienda del 2.8.2017 con il quale la società F.E.N.I.G. S.r.l. ha ceduto in affitto alla società Promedica 88 S.r.l. la gestione della Casa di Cura Karol Wojtyla Hospital, sita in Viale Africa, 32 – Roma, per la durata di anni uno, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, da intendersi automaticamente prorogati di anno in anno sino alla Omologazione. La società Promedica 88 S.r.l., o in sua vece la società F.E.N.I.G. S.r.l. è tenuta, pertanto, pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, a comunicare alla Regione Lazio, entro i termini di legge, l'avvenuta omologazione, ovvero, le cause che hanno determinato la cessazione del contratto di affitto di ramo d'azienda, ovvero, ogni altra causa diversa da quella che ha determinato l'adozione del presente provvedimento.

Per gli effetti della sopra citata voltura la configurazione della Casa di Cura Karol Wojtyla Hospital, sita in Viale Africa, 32 – Roma, gestita dalla società Promedica 88 S.r.l., alla data del presente provvedimento è la seguente:

ATTIVITA' AUTORIZZATE

STRUTTURA CHE EROGA PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E DIURNO PER ACUZIE per complessivi n. 60 posti letto ordinari, di cui n. 4 posti letto di Day Surgery.

TIPOLOGIA: MEDICO -CHIRURGICA

RAGGRUPPAMENTO MEDICO per complessivi n. 14 posti letto ordinari con una unità funzionale:

- Unità funzionale di Medicina Generale n. 14 p.l.

RAGGRUPPAMENTO CHIRURGICO per complessivi n. 46 posti letto ordinari + n. 4 posti letto di Day Surgery con due unità funzionali:

- Unità funzionale di degenza di Chirurgia Generale: n. 12 p.l.
- Unità funzionale di degenza di Ortopedia e Traumatologia: n. 30 p.l.

DAY SURGERY POLISPECIALISTICO (riferito alle sole due discipline chirurgiche autorizzate): n. 4 p.l.

REPARTO OPERATORIO: n. 3 Sale Chirurgiche
n. 1 Sala Gessi

SERVIZI DELLA STRUTTURA SANITARIA (ANCHE APERTI A PAZIENTI ESTERNI):

- Laboratorio Generale
- Diagnostica per immagini (RMN)
- Anestesia e Rianimazione
- Servizio Farmaceutico
- Servizio frigoemoteca

SERVIZI GENERALI DI SUPPORTO

- Servizio Cucina
- Servizio Lavanderia (in appalto esterno)
- Servizio Sterilizzazione (in appalto esterno)
- Servizio Disinfezione e Didinfestazione (in appalto esterno)
- Servizio Mortuario

AMBULATORI PER VISITE SPECIALISTICHE

- Presidio di Chirurgia Ambulatoriale
- Cardiologia
- Otorinolaringoiatria
- Chirurgia generale
- Medicina Interna
- Cardiologia
- Neurologia
- Oculistica
- Oncologia
- Ortopedia e Traumatologia
- Dermatologia
- Malattie dell'apparato respiratorio
- Medicina dello Sport
- Odontoiatria
- Fisioterapia (DCA 27/2011, lettera f) (nelle more dell'adeguamento a Presidio di Recupero e riabilitazione funzionale)

ATTIVITA' ACCREDITATE

STRUTTURA CHE EROGA PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO A CICLO CONTINUATIVO E DIURNO PER ACUZIE per complessivi n. 34 posti letto ordinari, di cui n. 4 posti letto di Day Surgery.

TIPOLOGIA: MEDICO -CHIRURGICA

RAGGRUPPAMENTO CHIRURGICO per complessivi n. 34 posti letto ordinari, di cui n. 4 posti letto di Day Surgery con una unità funzionale:

- Unità funzionale di degenza di Ortopedia e Traumatologia: n. 30 p.l.

DAY SURGERY MONOSPECIALISTICO (riferito alla sola disciplina chirurgica accreditata): n. 4 p.l.

AMBULATORI PER VISITE SPECIALISTICHE

- Presidio di Chirurgia Ambulatoriale

Il Legale Rappresentante della Casa di Cura Karol Wojtyla Hospital, gestita dalla società Promedica 88 S.r.l., è il Dott. Eliseo Pironti, nato a Roma il 4.10.1970.

Il Direttore Sanitario della Casa di Cura Karol Wojtyla Hospital, sita in Viale Africa, 32 – Roma, gestita dalla società Promedica 88 S.r.l. è il [REDACTED], laureato in medicina e chirurgia, specialista in igiene e medicina preventiva, iscritto all'Ordine dei Medici-Chirurghi della Provincia di Roma con il numero d'ordine [REDACTED]

Il presente provvedimento sarà trasmesso al legale rappresentante della struttura, alla ASL RM2 ed al Comune di Roma.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

L'accertamento del possesso e/o del mantenimento di titoli e/o requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli rientranti nelle competenze proprie della Regione Lazio, rimane in capo agli enti, alle amministrazioni ed agli organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Il presente provvedimento, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva espressa della decadenza automatica ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza della struttura, dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie oggetto del presente provvedimento.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Si richiama l'obbligo della struttura di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia e, in particolare, a quelli disposti dalla L.R. n. 4/2003 e dai relativi provvedimenti regolamentari e amministrativi di attuazione che richiedono la preventiva autorizzazione regionale.

Si richiama l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio di vigilare sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e di quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10/11/2010 e successive modificazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV CIVILE - G.D. DOTT.SSA [REDACTED]

C.P. FENIG S.R.L. N. 10/2022

MEMORIA DI REPLICA

Nell'interesse della FENIG S.r.l. a Socio Unico in Concordato preventivo 10/2022, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED] e [REDACTED].

CONTRO

Promedica 88 Srl, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED].

* * *

La scrivente si è sin qui sforzata di svolgere difese di natura tecnico-giuridica, senza abbandonarsi a quegli acuti polemici, che pure sarebbero stati giustificati avuto riguardo alla pretestuosità delle difese della opponente tese a conservare la gestione della azienda sanitaria di FENIG.

Gestione che non ha più diritto di mantenere, essendo da tempo divenuto irrealizzabile (per la sua gracilità finanziaria) il programma negoziale rispetto al quale era funzionale l'affitto della clinica Karol Woytyla.

Il contenuto delle note autorizzate avversarie ci obbliga però a reagire energicamente al tentativo di

lapidazione cui si abbandona parte avversa nella consapevolezza che le tesi giuridiche su cui si fonda la opposizione sono infondate e che occorra demonizzare a tutti i costi la debitrice ed i suoi attuali soci.

Secondo la consolidata tradizione dei deboli, l'attacco di Promedica a FENIG non è portato frontalmente.

Controparte, per stampellare le proprie maldicenze, si nasconde dietro la interrogazione di un Consigliere della Regione Lazio, Giorgio Simeoni, che, pur oberato da incarichi istituzionali, trova il tempo di dedicarsi alla caccia ai fantasmi.

Proprio a causa della molteplicità dei propri impegni¹, il suddetto Consigliere non ha probabilmente avuto il tempo di documentarsi adeguatamente, finendo per affermare circostanze inveritiere che fanno recedere la interrogazione ad un mero atto di parte.

L'improvvida iniziativa del Consigliere Regionale

¹ Come si legge sul sito istituzionale della Regione Lazio, l'On. Giorgio Simeoni è:

- Presidente del Gruppo Consiliare Forza Italia;
- Presidente della Commissione Speciale Giubileo 2025;
- Vice Presidente della Commissione Speciale Semplificazione Amministrativa;
- Componente della I Commissione Affari Istituzionali etc. etc.;
- Componente della VII Commissione Sanità, Politiche Sociali etc.;
- Componente della Giunta per il Regolamento.

Simeoni, che inconsapevolmente assume il ruolo di megafono di Promedica, ripropone gli irrisolti problemi sui rapporti tra politica ed elettori che ritenevamo ingenuamente caratteristici della sola Prima Repubblica e, con essa, cessati.

Siamo tuttavia certi che il Tribunale disponga di anticorpi più che idonei per evitare che il contagio della cattiva informazione si diffonda anche in questo giudizio.

Ci limiteremo pertanto in questa sede a liquidare in poche battute le disinvolute affermazioni che echeggiano nella interrogazione consiliare depositata ex adverso.

A) È ben vero che Promedica si era impegnata ad acquistare (inscindibilmente) un vasto compendio del quale faceva parte anche l'azienda sanitaria di FENIG, ma le reciproche obbligazioni delle parti si sono cadute a seguito del venir meno dell'offerta di acquisto degli immobili nei quali venivano esercitate le aziende sanitarie formulata dal fondo Savills cui Promedica si era rivolta per ovviare alla propria incapacità finanziaria. Le trattative avviate successivamente a tale evento, non hanno consentito di raggiungere altre intese.

B) Contrariamente a quanto si legge nella interrogazione, la Regione Lazio **non ha mai**

autorizzato la gestione della Casa di Cura Karol Wojtyla Hospital da parte di Promedica "a condizione che venisse omologato il Piano di ristrutturazione del debito della Fenig S.r.l."

Si è limitata ad approvare la voltura temporanea dell'accREDITAMENTO in favore della prima, in forza del contratto di affitto di azienda, pretendendo unicamente che la affittuaria assumesse a proprio carico, per la durata dell'affitto, il pagamento delle rate del debito erariale, che sarebbe scadute in tale periodo.

C) Peraltro il pagamento di dette rate veniva eseguito con risorse di FENIG, dal momento che Promedica compensava l'importo della rata con il canone di affitto della azienda dovuto alla concedente.

Come risulta dall'estratto rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che si allega sub 3, Promedica ha da tempo sospeso il pagamento delle rate (cui si era obbligata anche direttamente nei confronti della Regione Lazio).

Quest'ultima tuttavia, malgrado la segnalazione di tale inadempienza comunicata da FENIG (all.ti 1 e 2), non ha neanche ritenuto di inviare alla affittuaria inadempiente un sollecito o una diffida, lasciando senza riscontro le comunicazioni della

proprietaria della azienda.

HD Hospital Device (socio unico di FENIG), nel timore di possibili decadenze dell'autorizzazione sanitaria della Casa di Cura Karol Woytila, **ha proceduto con propri mezzi a versare le rate lasciate impagate da Promedica (all.ti 6 e 7).**

A completamento del quadro di palese inadempimento in cui versa Promedica, si segnala che quest'ultima non ha corrisposto neppure il canone in favore della concedente. Canone che - come si è detto - in precedenza compensava con la rata del debito erariale verso la Regione Lazio e che, in difetto di tale pagamento, avrebbe dovuto corrispondere a FENIG.

Di più.

D) Nell'Interrogazione si revoca artatamente in dubbio che l'accreditamento regionale possa ritornare in capo a Fenig, che pure è la titolare dell'azienda sanitaria de qua. Ciò in quanto la Regione la aveva definita - in una nota risalente a due anni or sono - "*soggetto privo di garanzie di solidità finanziaria*".

Va innanzitutto chiarito che all'epoca la Regione Lazio ignorava che l'intero capitale sociale di Fenig sarebbe stato integralmente rilevato da HD Hospital (**proprietaria altresì dell'immobile in cui ha sede l'azienda sanitaria**) e che i nuovi soci avrebbero

sostenuto il risanamento ed il rilancio della loro partecipata, provvedendo, con propri mezzi, alla integrale estinzione della debitoria verso la stessa Regione.

Peraltro, la auspicata sollecitata omologazione del concordato determinerà ex art. 181 L.F. il ritorno in bonis della stessa FENIG.

A quest'ultima, risanata e sostenuta finanziariamente ed imprenditorialmente da un socio decisamente più "robusto" di Promedica, non potrà quindi essere sollevata alcuna inadeguatezza finanziaria.

La questione evidenziata nella interrogazione non è certo nuova, essendo stata proposta da Promedica in occasione della richiesta di autorizzazione allo scioglimento del contratto di affitto di azienda ex art. 169 bis l.f..

In esito alle puntuali verifiche del Commissario Giudiziale e dei suoi ausiliari è stata riconosciuta la idoneità economico finanziaria di HD Hospital Device ed il Tribunale ha conseguentemente concesso la richiesta autorizzazione.

Di più.

Tale positiva valutazione è stata coralmemente condivisa dai creditori che hanno approvato (nella misura plebiscitaria dell'88%) la proposta

concordataria che prevede la continuità diretta dell'esercizio della impresa da parte di FENIG.

Particolare rilievo acquista il voto favorevole espresso dalla Agenzia delle Entrate, poiché tale voto viene reso in esito ad una motivata proposta del competente Ufficio Provinciale, dalla Direzione Regionale, che - a sua volta - compie una ulteriore istruttoria.

Il doppio vaglio cui la proposta è stata assoggettata dalla Agenzia, cui erano note le pretese criticità sollevate da Promedica, mai sottaciute dal Commissario, smentisce il catastrofismo di cui fa inutile sfoggio la interrogazione in parola.

E) Non desta sorpresa la sconoscenza, da parte del firmatario della interrogazione, della disciplina del procedimento di concordato preventivo e delle garanzie per il ceto creditorio che sono previste in ogni fase dello stesso e, da ultimo, nel giudizio di omologazione.

Desta invece sconcerto il pressapochismo con il quale nella interrogazione si riporta in maniera, se non distorta, del tutto incompleta l'iter della procedura concordataria.

La fattibilità giuridica del concordato è stata infatti valutata dal Tribunale:

- in sede di ammissione della debitrice alla

procedura minore;

- in forza di articolato parere del Commissario e dopo aver sentito la controinteressata Promedica, nel decreto con il quale il Collegio ha autorizzato lo scioglimento di FENIG del contratto di affitto di azienda in essere, **ritenuto gravemente** pregiudizievole per il ceto creditorio.

La fattibilità giuridica ed economica del concordato e la sua convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria è stata poi apprezzata dai creditori sulla scorta di un diffuso parere del Commissario Giudiziale corredato da perizia di stima e pareri giuridici.

Della approvazione a larghissima maggioranza (e con il solo voto contrario di Promedica) si è già detto poco sopra.

I "dubia" sollevati nella interrogazione possono quindi essere cestinati alla stregua di un involontario (?) "assist" alle asfittiche tesi che Promedica va predicando senza grande successo.

Spendere ulteriori parole sul punto in questa sede autorevole e tecnica, significherebbe svilire il dibattito e sconfinare nella aneddótica.

F) Proprio in considerazione del rispetto dovuto al Tribunale, ci limitiamo a segnalare che la interrogazione, pur muovendo dalla apparente

preoccupazione di danni per la collettività, "*desinit in pisces*" quando affronta il tema dei pretesi crediti di Promedica per investimenti e migliorie apportate all'azienda.

Si è già chiarito che tali asseriti crediti non sono mai stati accertati; che le addizioni e migliorie, se accertate, spetterebbero comunque gratuitamente a Fenig secondo il contratto di affitto; che semmai sussistessero degli ipotetici crediti di Promedica, essi troverebbero in ogni caso copertura nell'ambito del concordato.

G) Lo stesso vale per il riferimento ad una pretesa "*ostilità*" alla voltura dell'accreditamento da parte "*delle rappresentanze sindacali aziendali*", cui fa riferimento la stessa interrogazione.

Si tratta - ancora una volta - di circostanza che il firmatario avrebbe dovuto verificare prima di riferirla in una sede istituzionale.

Sul punto è sufficiente rammentare al Tribunale che il piano di concordato Fenig prevede: (i) il "ritorno" a Fenig di tutto il personale già impiegato da Promedica e (ii) l'integrale pagamento in regime ovviamente privilegiato del debito verso i lavoratori dipendenti.

H) Una vera e propria opinione personale è poi la asserita carenza di "*requisiti tecnici*,

asseriti illeciti denunciati dalla trasmissione televisiva "Report".

Invero, nessuna indagine è attualmente in corso su HD e sul suo titolare, ed ogni indagine sui temi trattati da detta trasmissione è stata archiviata da tempo.

* * *

Possiamo quindi concludere che anche l'ultimo, teatrale colpo di scena di Promedica, si sostanzia in un malriuscito tentativo di mettere in moto la "macchina del fango" nella speranza di protrarre l'affitto di azienda estremamente per lei vantaggioso, ma dannoso per le ragioni dei creditori. Si insiste per il rigetto della opposizione e per la sollecita omologazione del concordato, con il favore delle spese.

Si depositano:

1. nota da FENIG a Promedica 88, Regione Lazio e Commissario C.P. FENIG, in data 12/1/2024;
2. diffida in data 25/1/2024 inviata dall'Avv. Fabrizio Caramanico a Promedica 88 per conto di FENIG S.r.l.;
3. estratto conto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione relativo al pagamento, da parte di Promedica 88 della rateizzazione della cartella n. 097720160142903053000 a carico di FENIG;

4. nota da FENIG a Regione Lazio, Promedica 88 e Commissario C.P. FENIG in data 19/2/2024;
5. nota da FENIG a Promedica 88, Regione Lazio e Commissario C.P. FENIG, in data 24/4/2024;
6. disposizione di bonifico di HD Hospital Device S.r.l. per € 166.421,35 a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione relativa al debito FENIG;
7. contabile di addebito sul conto corrente di HD Hospital Device del pagamento di € 103.198,20, effettuato in favore dell'Agenzia delle Entrate in esecuzione della rateizzazione concessa a FENIG e non onorata da Promedica 88.

Roma, 14 maggio 2024

Avv. [REDACTED]

Avv. [REDACTED]